

COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale relativa alla ricognizione ordinaria al 31/12/2023 delle partecipazioni societarie

L'ORGANO DI REVISIONE

Sonia Rossi – dottore commercialista

Passaggio B. Disertori n. 15 – 38121 Trento (TN)
Tel. +39 0461 097165 pec sonia.rossi@pec.odctrento.it

Verbale n. 10 del 12/12/2024

**Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e
art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. Ricognizione delle partecipazioni societarie
possedute al 31 dicembre 2023."**

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 12/12/2024 la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Ricognizione ordinaria ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023*".

Visto

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 19, del 19.06.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2017 con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19, anche agli sensi del' dell'art.24, c.2, T.U.S.P delle partecipazioni possedute al 31.12.2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 20.12.2018 con la quale il Comune di Telve di Sopra ha proceduto alla ricognizione ordinaria al 31.12.2017 delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art.18 della L.p. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 21.12.2021 con la quale ha proceduto alla ricognizione ordinaria al 31.12.2020 delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art.18 della L.p. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- che giunge a scadenza il triennio di applicazione delle norme provinciali precitate e che pertanto ogni Ente locale deve sottoporre tutte le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 comma 1 lettera l) del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.) detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 comma 3 bis1 della LP 1/2005;
- l'art. 18 della L.P. 1/2005, il quale al comma 3 bis 1 elenca i presupposti, dei quali è sufficiente l'esistenza anche di uno solo, per l'adozione da parte del Comune di un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, come di seguito riportati:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

RILEVATO

che il Comune di Telve di Sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per :
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

che il Comune di Telve di Sopra alla data del 31.12.2023 deteneva partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.
- TARENTINO DIGITALE S.P.A.
- TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
- AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP
- SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO STET S.P.A.
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.
- PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

ed INDIRETTE nelle seguenti societ :

- FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPARAZIONE SOC. COOP.
BANCA PER IL TARENTINO ALTO ADIGE SOC. COOP.,
SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite Consorzio dei Comuni Tarentini soc. Coop.
- DOLOMITI ENERGIA HOLDIN S.P.A.
LOZEN ENERGIA S.R.L. tramite Primiero Energia s.p.a.

che dalle verifiche effettuate e dagli elementi da me visionati non sono emersi presupposti che integrano la necessit  di razionalizzare le partecipazioni detenute dall'Ente;

ESPRIME

parere favorevole in merito all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto "Ricognizione ordinaria ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023".

Telve di Sopra, 12 dicembre 2024.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

